



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 18 Marzo 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Limiti di spesa distinti per ogni intervento anche i fini della detrazione del “bonus verde”**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**L'aggiornamento delle tipologie reddituali in CU**  
di Laura Mazzola

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**La sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti**  
di Gianfranco Antico

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Il Paese estero nel quadro RW escluso solo per le valute virtuali**  
di Ennio Vial

## **BILANCIO**

**Iter di approvazione del bilancio 2023**  
di Alessandro Bonuzzi

## ***Limiti di spesa distinti per ogni intervento anche i fini della detrazione del “bonus verde”***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

### **GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Luca Bianchi, dopo aver sistemato la propria villetta fruendo dei *bonus* edilizi, decide di intervenire per riqualificare il giardino pertinenziale.

Un primo intervento è stato realizzato nel 2022 con rifacimento della parte anteriore del giardino, sostenendo la spesa di 5.000 euro; ora è programmato per il 2023 un secondo intervento più consistente per la sistemazione della parte posteriore del giardino, con una spesa programmata di 20.000 euro.

Come operano i limiti di spesa?

Si chiede anche quali siano le modalità di pagamento ammesse per la corretta fruizione della detrazione.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



## **FiscoPratico**

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

## ***L'aggiornamento delle tipologie reddituali in CU***

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

[Scopri di più](#)

Il modello di **certificazione unica 2024**, relativo al **periodo di imposta 2023**, deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 18.3.2024**, in quanto **il 16.3.2024 cade di sabato**.

Nell'ipotesi, però, che il modello contenga unicamente **certificazioni di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**, la scadenza di invio è allineata a quella del modello 770/2024, ossia il **31.10.2024**.

Nel **nuovo modello di certificazione unica 2024** troviamo alcune novità, in relazione alla certificazione relativa alla **corresponsione di**:

- somme riferite a **redditi di lavoro autonomo**;
- provvigioni per **prestazioni inerenti a rapporti di commissione**, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- **corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratto d'appalto**.

Innanzitutto, per quanto riguarda le **tipologie reddituali da indicare nel modello 730, ovvero nel modello Redditi PF**, le istruzioni prevedono:

- **l'eliminazione della tipologia indicata con la lettera F** e riguardante le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari;
- **l'eliminazione, nella tipologia indicata con la lettera N, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**;
- **l'inserimento di una nuova tipologia**, indicata con **N1**, in relazione alle **indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi, erogati fino al 30.6.2023, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**, quali **redditi diversi**, per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (prima aggregati nella lettera N);
- **l'inserimento di una nuova tipologia**, indicata con **N2**, in relazione ai **redditi derivanti**

- da **prestazioni sportive** oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021;
- l'**inserimento di una nuova tipologia**, indicata con **N3**, in relazione ai **redditi derivanti da prestazioni sportive** oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, **che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative**.

Per quanto riguarda le **tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF**, in quanto assoggettate **a ritenute a titolo d'acconto**, ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione (in quanto la tassazione si è resa già definitiva), è stata **inserita la lettera F**.

Tale lettera riguarda le **indennità corrisposte ai giudici onorari** di pace e ai viceprocuratori onorari che, fino al modello relativo al periodo di imposta 2023, **era inserita nel primo blocco** delle tipologie reddituali.

**Comprendere** in quale **tipologia** deve essere indicata una singola somma erogata è fondamentale, non solo per assegnare la corretta lettera o lettera e numero da inserire nel punto 1 denominato "*Causale*", ma anche per **evitare un tardivo invio del modello di certificazione unica**.

Infatti, si ricorda che le somme certificate con le **tipologie reddituali** da indicare nel modello 730, ovvero nel modello Redditi PF; pertanto, prevedono l'**invio della certificazione unica entro la prima data di scadenza (18.3.2024)**.

Si ricorda che, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, **annullare una certificazione unica già presentata**, deve compilare una **nuova certificazione** barrando la **casella "Annullamento" posta nel frontespizio**.

Nell'ipotesi in cui, invece, il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, **sostituire una certificazione unica già presentata**, deve compilare una **nuova certificazione comprensiva delle modifiche barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio**.

## LA LENTE SULLA RIFORMA

## La sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

### Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari in attuazione della Riforma fiscale

Scopri di più

L'[articolo 10, D.Lgs. 1/2024](#), in vigore dallo scorso 13.1.2024, impone all'Amministrazione finanziaria una rimodulazione delle attività. Infatti, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dall'1.8 al 31.8 e dall'1.12 al 31.12 è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

- a) comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** effettuati ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#);
- b) comunicazioni degli **esiti** dei **controlli formali** effettuati, ai sensi dell'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#);
- c) comunicazioni degli **esiti** della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione **separata**, di cui all'[articolo 1, comma 412, L. 311/2004](#);
- d) **inviti all'adempimento** di cui all'[articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014](#) (cd. **compliance**).

Lo stesso [articolo 10, comma 2, D.Lgs. 1/2024](#), mantiene **ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016 e dell'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. 223/2006. Pertanto, va ricordato che, attraverso l'articolo 7-quater, comma 17, inserito in sede di conversione in L. 225/2016, **opera la sospensione, dall'1.8 al 4.9, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute**, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei **controlli formali** e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. E quindi, **i termini di pagamento che godono della sospensione sono:****

- **comunicazioni/avvisi bonari** relativo alle liquidazioni delle dichiarazioni, di cui all'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#);
- **comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione**, di cui all'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#);
- **esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata**.

Resta ferma la possibilità di utilizzare, una volta terminato il periodo di sospensione, il **cd. lieve inadempimento**, previsto dall'[articolo 15-ter, comma 3, D.P.R. 602/1973](#), che oltre ad escludere la decadenza in caso di **insufficiente versamento della rata**, per una frazione **non superiore al 3%** e, in ogni caso, **a 10.000 euro**, **fa salvo il tardivo versamento** della prima rata, se **non sfora i 7 giorni**.

Inoltre, va rilevato che il comma 16, dell'[articolo 7-quater, D.L. 193/2016](#), è intervenuto sull'[articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006](#), aggiungendo un nuovo periodo di **sospensione per la trasmissione di documenti e informazioni**. Infatti, i termini per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dall'1.8 al 4.9**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, **ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**.

La generica e ampia formulazione normativa induce a ritenere che **tutte le richieste di documenti e informazioni** ai contribuenti **godono della sospensione**, fatte salve le esclusioni debitamente previste (attività di **controllo esterna e procedure di rimborso Iva**).

#### **Esemplificazione di atti sospesi**

Richieste relative alle **indagini finanziarie**.

**Inviti a esibire o trasmettere atti** e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento.

**Questionari** relativi a dati e notizie nei confronti di altri contribuenti.

**Dati, notizie e documenti** relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta.

Inviti ad esibire o trasmettere, atti o documenti **fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente** e a fornire i chiarimenti relativi.

## ***Il Paese estero nel quadro RW escluso solo per le valute virtuali***

di Ennio Vial

OneDay Master

### **Redditi di natura finanziaria prodotti all'estero e criptovalute**

Scopri di più

Le **istruzioni al nuovo quadro RW**, unitamente alle specifiche tecniche, forniscono **interessanti chiarimenti in relazione** all'obbligo di indicare, nella colonna 4, il **Paese estero in cui sono detenuti gli investimenti**. Un problema che, in passato, era emerso in relazione alle valute virtuali e che riguardava la **difficoltà di individuare il Paese da indicare**, atteso che le stesse non **si trovano in alcun Paese** individuabile fisicamente.

L'Agenzia aveva risolto il problema, **modificando le istruzioni** e le specifiche tecniche, prevedendo che, in questi casi, la casella poteva **non essere compilata**.

Ricordiamo che, fino al 2022, le valute virtuali erano da **monitorare con il codice 14**, ma che detto codice comprendeva anche **le altre attività finanziarie** non classificabili altrove. Ovviamente, per queste ultime non operava l'esonero dalla **compilazione della colonna 4**.

Nel **quadro RW** presente nel **modello Redditi SP** e nel **modello Redditi Enti non commerciali** aveva già fatto capolino il **nuovo codice relativo alle cripto attività**, ossia il **codice 21**.

Questo codice, per espressa previsione delle specifiche tecniche, era da utilizzare **solo in relazione al monitoraggio relativo al 2023**. Era, infatti, previsto che se la colonna B63, ossia quella contenente la data della fine del periodo di imposta, era 31.12.2022, allora il **campo 3 relativo alla tipologia** dell'investimento estero, doveva **essere diverso da 21**.

Né le istruzioni, né le specifiche tecniche, prevedevano alcuna **ipotesi di esonero** dall'indicazione del Paese estero, **in caso di utilizzo del codice 21**.

Il **quadro che ne usciva** sembrava, quindi, il seguente.

Poiché le cripto valute sono un sottoinsieme delle cripto attività, potevamo ritenere che, dal 2023, il **codice 14 sarebbe stato espunto**, o meglio, che sarebbe **stato destinato esclusivamente alle altre attività finanziarie** residuali. **A partire dal 2023**, quindi, tutte le cripto attività sarebbero, quindi, **confluite nel codice 21** con conseguente obbligo di indicazione del **Paese estero nella colonna 4**.



Queste previsioni si **sono verificate solo in parte**.

Il codice 14, come ci si attendeva, è stato, infatti, depurato delle **valute virtuali** e della conseguente possibilità di **non compilare in questo caso la colonna 4**, ossia il Paese estero. Le valute virtuali sono **destinate a confluire nel codice 21**.

Questo codice 21, tuttavia, secondo le nuove specifiche tecniche, può prescindere dalla **indicazione dello Stato estero**. Dalla lettura delle istruzioni alla colonna 4, tuttavia, si legge che l'esclusione dall'indicazione del Paese estero **riguarda esclusivamente le "valute virtuali"** e non le **cripto attività in genere**.

Di conseguenza, le altre cripto-attività, ugualmente **monitorate con il codice 21**, richiederanno l'indicazione del paese estero in cui **le stesse sono detenute**.

Per quanto concerne il pregresso, ossia i **periodi sino al 2022**, la [circolare n. 30/E/2023](#) e le stesse istruzioni al modello Redditi per la regolarizzazione del cripto-attività hanno chiarito che **il monitoraggio fiscale non era richiesto in questi casi**.

L'obbligo parte, quindi, dal 2023, **non senza qualche disagio** per gli operatori.

Sarebbe auspicabile un **piccolo ritocco alle istruzioni**, volto ad escludere la **compilazione della colonna 4** in generale **per tutte le cripto attività e non solo per le criptovalute**.



## BILANCIO

## Iter di approvazione del bilancio 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più

La prima fase dell'*iter* che porta **all'approvazione del bilancio d'esercizio** è costituita dalla redazione del **progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione** da parte dell'organo amministrativo.

Il **progetto di bilancio** è composto da **Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario**.

Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno **30 giorni** prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte ([articolo 2429 cod. civ.](#)).

Il termine per la trasmissione all'organo di controllo è, quindi, individuato a **ritroso**, atteso che dipende dal giorno in cui **è stata convocata l'assemblea** che deve deliberare l'approvazione del bilancio.

Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**. Pertanto, **con riferimento al bilancio 1.1.2023 – 31.12.2023**, la convocazione dell'assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il prossimo **29.4.2024**.

Se, ad esempio, l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 fosse **convocata in data 26.4.2024**, la **trasmissione** all'organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione **dovrebbe avvenire entro il 27.3.2024**.

Il **collegio sindacale o il revisore** ha, di fatto, al più **15 giorni di tempo** per redigere la propria **relazione**, poiché il **progetto di bilancio, la relazione sulla gestione**, nonché la stessa relazione dell'organo di controllo devono restare **depositati** nella sede della società **durante i 15 giorni** che precedono l'assemblea e fino all'approvazione, cosicché i **soci possano prenderne visione**.

Evidentemente, per le società **prive dell'organo di controllo**, gli amministratori, non dovendo osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la

relazione sulla gestione direttamente presso la sede della società, osservando il **termine dei 15 giorni**.

Quindi, ipotizzando sempre che l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 sia **convocata in data 26.4.2024**, il **deposito presso la sede sociale deve avvenire entro il 10.4.2024**.

È possibile approvare il bilancio d'esercizio anche **entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, ma soltanto se tale possibilità è **prevista dallo statuto**, in presenza di:

- società tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- **particolari esigenze** connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Per l'anno 2023, il termine di 180 giorni scade il prossimo **28.6.2024**.

L'[articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020](#), al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, ha riconosciuto, **fino al 31.7.2023**, la **possibilità** per le società, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di svolgere l'assemblea di approvazione del bilancio **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, sempreché fosse garantita l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tuttavia, per effetto del **Decreto Milleproroghe**, fino al 30.4.2024, e della **L. 21/2024** (c.d. **DDL Capitali**) **fino al 31.12.2024**, che conferiscono riviviscenza alla previsione di cui all'[articolo 106, D.L. 18/2020](#), possono svolgersi mediante **mezzi di telecomunicazione** anche le assemblee di approvazione dei **bilanci 2023**.

Nell'occasione, peraltro, c'è da segnalare la particolarità consistente nel fatto che il DDL Capitali "**supera**", in un certo senso, il Decreto Milleproroghe, **allungando** il periodo di vigenza della deroga **fino a fine anno**.